FAI CISL
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia
Via Teobaldo Ciconi, 16 – 33100 UDINE
☏ 0432 246471 - Fax 0432 246470
www.faicislfvg.it e-mail: fai.fvg@cisl.it
PEC fai.friulivg@pec.cisl.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00003223 00007732 W11SV001
00069765 22/10/2018 11:11:45
4578-00088 9FFDC56AFEAE3A93
IDENTIFICATIVO : 01171661400586
0 1 17 166140 058 6

CONSIGLIO GENERALE
della
FAI CISL del FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE

sottopone all'esame del Consiglio Generale il punto uno dell'Ordine del giorno relativo agli adempimenti per gli adeguamenti statutari giusta delibera del Congresso della Fai Cisl nazionale del 26 maggio 2017.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Congresso della Fai Cisl nazionale del 26 maggio 2017 nonché lo statuto ivi approvato

Udita la relazione sugli adeguamenti statutari da parte del Segretario Generale, Claudia Sacilotto,

Preso atto che ciascuno dei partecipanti al Consiglio Generale, anche per l'assenza di contestazioni, ha avuto compiuta conoscenza degli adeguamenti statutari con la ricezione dell'invito all'adunanza del Consiglio Generale.

IL PRESIDENTE

propone al Consiglio Generale della Fai del Cisl Friuli Venezia Giulia l'approvazione degli adeguamenti statutari unitamente a quella dell'immediata efficacia degli stessi introdotti nello Statuto della Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio Generale all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione degli adeguamenti statutari e l'immediata efficacia degli stessi e, alla presente, si allega lo statuto che ne costituisce parte integrante.

Il Presidente del Consiglio Generale

Pordenone, 23 ottobre 2018

REGISTRATO a UDINE il 29 OTT. 2018
AL N° 5249 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 200,00 (Duecento/00)
*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti

Direzione provinciale di Udine - Ufficio territoriale di Udine - Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate
00007112 000028EA W04MH001
01245721 10/10/2018 18:53:26
4578-00010 F6A838F70998E6B1
IDENTIFICATIVO : 01171759057099
0 1 17 175905 709 9
29 OTT. 2018
ALLEGATO ALL'ATTO N° 52409
REGISTRATO a UDINE il 29 OTT. 2018
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

FAI CISL

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti
IL FUNZIONARIO
Laura Tomassetig
Direzione provinciale di Udine
Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Udine

STATUTO FAI CISL REGIONALIZZATA del Friuli Venezia Giulia

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la FAI CISL (Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale italiana) del Friuli Venezia Giulia (in seguito denominata FAI CISL FVG) con sede in Udine.

La Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia è un'associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 ss. del codice civile e s'ispira ai valori – principi del personalismo, della solidarietà, della democrazia e del lavoro propri della Costituzione italiana.

Art. 2 – Principi

La Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia, aderisce alla Cisl, di cui accetta lo Statuto e, in particolare, s'impegna a rispettare, nella sua azione di tutela e rappresentanza, i principi e le direttive di cui all'articolo 2 dello stesso.

Art. 3 - Funzioni

La Federazione promuove, organizza, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle persone che prestano la loro attività in favore di imprese ed enti con caratteristiche di agrarietà, di imprese ed enti che svolgono attività nel settore alimentare, in quello ambientale e in quello della pesca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresenta e tutela:

1. i lavoratori (operai, impiegati, quadri) che prestano la loro attività in favore di imprese agricole principali e/o connesse, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e/o con ogni ulteriore tipologia contrattuale prevista dal legislatore e/o dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla cadenza con cui avviene la corresponsione della retribuzione;
2. i piccoli coloni e i compartecipanti, i lavoratori produttori, anche se retribuiti in tutto od in parte con prodotti in natura;
3. i lavoratori delle imprese private, pubbliche e cooperative che, con processi industriali od artigianali, producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari, del tabacco e, comunque, svolgono attività in favore dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente;
4. i lavoratori della pesca marittima, di acqua dolce e dell'acquacoltura;
5. i lavoratori impiegati nei settori, nelle attività e nelle imprese delle filiere agro-alimentare e agro-industriale.

Art. 4 - Scopi

La Federazione, con la propria azione sindacale, ha come scopo la promozione e la tutela di diritti e di interessi individuali della persona che lavora nonché quelli collettivi dei propri associati, che essa organizza e rappresenta nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altro ente, organismo o autorità, in ogni e qualunque sede.

La Fai Cisl FVG non persegue finalità lucrative.

La Federazione, per realizzare i propri scopi istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dà corso e organizza:

a) la stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi con riguardo alla tutela di diritti e interessi dei propri rappresentati e di tutti coloro che operano nei settori di propria competenza;
b) lo studio dei problemi sindacali, economici e tecnici, anche di interesse generale;

c) la promozione, il coordinamento di un'azione sindacale idonea a realizzare le pari opportunità di ciascuna persona che lavora, sia come singolo sia considerato unitamente ad altre persone; la tutela dei diritti e degli interessi nonché la dignità della persona che lavora;
d) la promozione e il coordinamento per la costituzione e per lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di sua competenza, mediante interventi di politica organizzativa, nell'ambito di propria competenza;
e) la promozione, il coordinamento e l'organizzazione di attività di studio, di formazione e di informazione dei propri associati, quadri e dirigenti;
f) la promozione per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei propri associati, curandone e tutelandone i bisogni e gli interessi anche mediante la costituzione di enti bilaterali e/o enti similari e/o equipollenti che provvedano ad erogare o far erogare prestazioni sanitarie, previdenziali, assistenziali e, in generale, di forme di welfare a carattere integrativo e/o sostitutivo, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, di quelli delle imprese alimentari, di quelli degli enti e/o imprese che svolgono attività di tutela dell'ambiente e di quelli nel settore della pesca;
g) la promozione, nell'ambito della Federazione, di un'azione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne allo scopo di garantire una piena partecipazione di ciascuno/a alla vita democratica della stessa e idonea a realizzare un'effettiva presenza di donne nei suoi organismi e nelle sue rappresentanze esterne;
h) la promozione, il coordinamento e la rappresentanza di tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e a tutelare gli associati;
i) l'esercizio di tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, di regolamenti e di disposizioni proprie degli enti/organismi sindacali cui aderisce;
j) la designazione dei propri rappresentanti in commissioni, in enti e in organismi allorquando ne ricorrano i presupposti;
k) la cura di ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui all'art. 3 di questo Statuto, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e attuando le direttive espresse dagli Organismi della Federazione e dalla Confederazione;
l) ogni e qualunque altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali della Fai.

Art. 5 – Diritti e Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli associati, iscritti alla Federazione, hanno il diritto di partecipare e di concorrere all'elaborazione delle sue linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro e i propri delegati negli organismi della Fai.

Essi hanno, altresì, il diritto di ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, in maniera democratica e in forma civile e corretta.

Ogni iscritto ha il dovere di pagare il proprio contributo d'iscrizione alla Federazione con le modalità e nell'ammontare deliberati.

E' dovere degli iscritti uniformarsi e rispettare il presente Statuto, le delibere degli Organismi della Federazione nonché le norme del codice etico della Cisl.

E' dovere di ciascun associato tutelare l'immagine della Federazione verso l'esterno.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizioni sociali o personali costituisce ragione di discriminazione nella Federazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00007112 00002BEA W04MH001
01245809 10/10/2018 19:03:58
4578-00010 1FAF4DA2198FDC03
IDENTIFICATIVO : 01171759056203
0 1 17 175905 621 3
2 5 OTT. 2018

Gli iscritti possono accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione di almeno due anni alla Fai anche sommata con l'iscrizione ad altra Federazione della Cisl.

Art. 6 – Recesso dell'iscritto

La qualità di associato non è trasmissibile.
L'associato può sempre recedere dalla Federazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria della Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Organi della Federazione

Sono organi della Fai Cisl FVG:

a) il Congresso;
b) il Consiglio Generale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) la Segreteria;
e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 – il Congresso

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi di base dagli iscritti in regola con il tesseramento e la contribuzione, sulla base di quozienti di rappresentanza predeterminati nella proposta di Regolamento congressuale del Consiglio Generale.
Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.
Il Congresso è l'organismo massimo deliberante e si riunisce, di regola, ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo convocazione straordinaria.
La convocazione straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità obiettiva, può essere richiesta:

1. dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 (dueterzi) dei propri componenti;
2. da 1/3 (unterzo) degli iscritti fatta salva la verifica della genuinità della sottoscrizione autografa di ciascun richiedente.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate in forma scritta.
L'ordine del giorno del Congresso, da redigersi in forma scritta, è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria e deve essere noto almeno un mese prima della data della sua convocazione.
L'ordine dei lavori del Congresso è disciplinato da norme predeterminate, di volta in volta, contenute in una proposta di specifico Regolamento dal Consiglio Generale uscente ed approvato dal Congresso all'inizio dell'adunanza.
Il Congresso fissa i programmi e determina gli indirizzi generali di azione sindacale e attività connesse della Federazione e, in particolare, si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria nonché sugli obiettivi della Fai Cisl FVG e della USR CISL FVG.

Esso elegge, altresì:

- i componenti del Consiglio Generale,
- i delegati al Congresso della Fai Cisl Nazionale,
- i delegati al Congresso USR CISL FVG,
- il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono adottate a maggioranza semplice - ovverosia 50 (cinquanta) per cento più uno degli aventi diritto al voto - ad eccezione di quelle materie per le quali, nel presente Statuto, si preveda una maggioranza qualificata.

Art. 9 – Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso e da quelli cooptati.
La componente elettiva del Consiglio generale deve essere superiore al 60% (sessanta) del numero complessivo dell'intero Consiglio.
Il Consiglio generale ha la facoltà di cooptare nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3 (dueterzi) e nella misura massima del 10% (dieci) dei componenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 del presente Statuto.
Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti eletti dal Congresso, subentra chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo degli eletti.

Art. 10 – Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.
Il Consiglio Generale è, di norma, convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno.
In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 (unterzo) dei componenti del Consiglio Generale o a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.
In caso di urgenza, può essere convocato, con motivazione scritta, dalla Segreteria.
Il Consiglio generale:

a) ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso;
b) esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso nonché le linee di politica delle risorse;
c) approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla segreteria regionale.

Al Consiglio generale spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.
Il Consiglio Generale, con votazione segreta di ciascuno dei suoi componenti, elegge:

a) il Segretario Generale;
b) su proposta del Segretario Generale eletto determina la composizione numerica della Segreteria ed elegge i componenti della stessa;
c) i componenti del Comitato Esecutivo su proposta del Segretario generale;

Il Consiglio generale nomina:

1. il Presidente del Collegio dei Sindaci tra i sindaci effettivi eletti al Congresso;
2. i referenti della Federazione, facenti parti del Consiglio generale, presso le AST di riferimento su proposta della Segreteria, previa consultazione dei territori.

Il Consiglio Generale adotta le deliberazioni sulla mozione di sfiducia, ex art. 13 del presente Statuto, al Segretario Generale e alla Segreteria.

Art. 11 – Il Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organismo cui compete dare attuazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo è composto:

a) dal Segretario generale;
b) dai componenti eletti la Segreteria;
c) dai componenti eletti dal Consiglio generale.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€16,00 SEDICI/00
00007112 00000028EA WD4MHD01
01245724 10/10/2018 18:53:41
4578-00010 175F4062AD5F94D0
IDENTIFICATIVO : 01171759057065
0 1 17 175905 706 5
OTT. 2018

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.
Si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione della Segreteria e, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (unterzo) dei componenti.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale della Fai Cisl FVG.
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede una maggioranza qualificata.
Il Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Art. 12 – La Segreteria

La Segreteria della Fai Cisl FVG è composta dal Segretario Generale e dai componenti eletti dal Consiglio Generale.
Nella composizione delle segreteria dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere. Solo in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate è possibile derogare al secondo comma di questa norma.
Alla Segreteria spetta la direzione operativa della Federazione ed il compito di assicurarne il normale funzionamento.
La Segreteria della Fai Cisl FVG rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, adotta e pone in essere ogni e qualunque provvedimento idoneo ad assicurare il normale funzionamento della stessa Federazione, realizza le decisioni del Congresso, del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.
Essa risponde collegialmente, di fronte ai superiori organismi deliberanti, della gestione del patrimonio della Federazione e della sua gestione economico - finanziaria.
La Segreteria della Fai Cisl FVG predispone annualmente la propria relazione programmatica e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 13 – Sfiducia alla Segreteria

La proposta di deliberare la mozione di sfiducia alla Segreteria deve essere presentata da almeno 1/3 (unterzo) dei componenti del Consiglio Generale che ne richiede, in forma scritta, la convocazione straordinaria del Consiglio generale.
Provvede alla Convocazione del Consiglio generale il Segretario generale della Federazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, alla convocazione del Consiglio generale provvede il Segretario generale della Fai Nazionale entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
La decisione sulla sfiducia va assunta immediatamente dal Consiglio Generale, dopo la relazione del Presidente ed il conseguente dibattito.

Art. 14 – Collegio dei Sindaci

Il Congresso elegge, anche al di fuori dei propri componenti e degli associati, il Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti.
I componenti del Collegio dei sindaci non sono revocabili fra un Congresso e l'altro.
Nella prima riunione successiva al Congresso, il Consiglio Generale nomina il Presidente, scelto tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.
I componenti del Collegio dei sindaci non possono far parte di organi deliberanti della Federazione e delle strutture e/o enti partecipati dalla Federazione.

Il Collegio dei sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, che riferisce agli organismi della stessa con la relazione al bilancio.
Con voto consultivo, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Generale quando abbiano per oggetto questioni amministrativo-contabili-finanziarie.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione scritta o a mezzo pec ad iniziativa del Presidente del Collegio stesso, con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma con preavviso di tre giorni.
Ad ogni modo, la presenza all'adunanza del Collegio della maggioranza dei suoi componenti sana ogni violazione delle regole di convocazione e rende valida l'adunanza.

Art. 15 – Ruolo di Rappresentanza

Spetta alla Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia, in quanto Federazione Regionalizzata, assumere le iniziative, nell'intero ambito regionale, per realizzare le scelte politiche, i programmi di attività della Federazione, la sua azione sindacale nonché assicurare la presenza della Federazione stessa negli Enti, pubblici e privati, e negli organismi regionali di interesse e, in ogni caso, inclusi quelli delle Aree Sindacali Territoriali (AST).
In particolare la Fai Cisl FVG:

1. sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il coordinamento delle politiche economiche riguardanti i settori merceologici ricadenti nelle competenze del territorio regionale ed, eventualmente, di quelli territoriali specifici;
2. promuove:
   a) la costituzione ed il rafforzamento della presenza organizzativa della categoria presso le strutture territoriali della Confederazione,
   b) l'espansione del tesseramento,
   c) l'attività formativa,
   d) il potenziamento professionale dei quadri;
3. rappresenta l'Organizzazione di categoria sull'intero territorio regionale:
   a) nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro eventualmente costituite a livello regionale, interregionale e territoriale;
   b) nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale e/o territoriale.

Art. 16 – Presenza Organizzativa della FAI CISL FVG

Spetta alla Fai Cisl FVG la titolarità della contrattazione territoriale, aziendale e/o integrativa o di prossimità nonché le politiche di settore e il sostegno alle RSU e/o RSA.
La Fai Cisl FVG è tenuta a far conoscere alla Segreteria Nazionale:

- gli eletti nei propri organismi direttivi,
- il dato relativo al tesseramento,
- il bilancio.

Per una migliore rappresentanza e tutela degli associati la Fai Cisl FVG, nella propria autodeterminazione, articola la propria presenza organizzativa e funzionale sul territorio regionale in relazione alle Aree Sindacali Territoriali costituite dall'Unione sindacale Regionale CISL del F.V.G. con sede operative sul territorio e con propri Coordinamenti consultivi che non costituiscono istanza congressuale.
La Segreteria, previa indicazione degli ambiti spaziali delle Aree Sindacali Territoriali di riferimento e su indicazione del Segretario generale per ogni singola AST nomina:

- i Componenti di ciascun Coordinamento consultivo della Federazione a cui fanno parte gli Operatori che operano sul territorio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00007112 000028EA W04MH001
01245725 10/10/2018 18:53:45
4578-00010 A79424D4C07BD32C
IDENTIFICATIVO : 01171759057054
0 1 17 175905 705 4
29 OTT. 2018

- i Componenti della Federazione nell'ambito del Coordinamento di AST così come previsto da ogni singola AST.

Art. 17 – Uniformità allo Statuto Nazionale

La Fai Cisl FVG, fermo restando la propria autonomia e autodeterminazione nella formazione del suo Statuto, s'è uniformata a quello della Federazione nazionale.

Art. 18 – Patrimonio e finanza

Il patrimonio della Fai Cisl FVG è costituito:

1) dalle quote degli associati, nella misura determinata dal Consiglio generale che regola la materia con propria delibera;
2) dai contributi di assistenza contrattuale e/o quote di servizio o comunque denominate;
3) dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Generale, stabilendone la misura, le modalità di riscossione;
4) da lasciti testamentari e/o donazioni;
5) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
6) dai beni immobili di cui ha acquisito la titolarità;
7) dalle eventuali eccedenze attive dei bilanci annui;
8) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

La Fai Cisl FVG non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Bilanci annuali

Per ciascun anno solare sono predisposti il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio generale, unitamente alle relazioni della Segreteria della Federazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 20 – Assunzione di responsabilità

La Fai Cisl FVG risponde, di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, alla Segreteria.

I controlli di natura amministrativa o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale nei confronti della Fai Cisl FVG, rientrano nelle competenze della Fai Cisl Nazionale, senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 21 – Partecipazione ad Enti, Associazioni e Società

La Federazione può costituire e partecipare ad enti ed associazioni, partecipare alla costituzione di società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita o costituire società unipersonali in quanto tali attività possono concorrere al perseguimento dei fini istituzionali perseguiti dalla stessa.

Art. 22 – Rappresentanza negli Enti

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale in enti esterni relazionano periodicamente agli organi designanti circa l'attività svolta, ricevendo dagli stessi le relative istruzioni, e segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato agli organi designanti.

Art. 23 – Rotazioni dei dirigenti

La Federazione intende garantire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali nonché la cessazione della carica dirigenziale per sopraggiunti limiti di età.
A tal fine rimette a specifiche deliberazioni della Federazione Nazionale la disciplina delle materie suddette.

Art. 24 - Cooptazioni

Il Consiglio generale della Federazione ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (dueterzi) dei componenti l'Organismo, nuovi componenti fino ad un limite massimo del 10% (dieci).
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 (un terzo) del totale la percentuale del 10% (dieci) può essere estesa fino al 20% (venti).

Art. 25 – Rapporto di Impiego con l'Organizzazione Sindacale

L'elezione o la cooptazione a componente di organi direttivi ed esecutivi della Fai Cisl FVG non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale.
Qualora per un componente di organi direttivi ed esecutivi della Fai Cisl FVG si determinasse l'insorgere, dopo la sua elezione o cooptazione, di un rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio quale dipendente e non da quella della elezione a componente degli organi stessi.

Art. 26 – Proposta di Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso della Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia:

A. dal Congresso dietro presentazione corredata dalle firme del 50% + 1 (cinquanta, più uno) dei delegati;
B. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 (dueterzi).

Art. 27 – Modifiche Statutarie

La Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia - quale associazione non riconosciuta - ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche, distinto dagli associati, e ad essa sono analogicamente applicabili in tema di vicende modificative – a titolo esemplificativo fusione, trasformazione, scissione - le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute e/o di società.
Il Congresso è l'unico organo deputato a deliberare sulle vicende modificative della Fai Cisl FVG a maggioranza qualificata di 3/4 (trequarti) dei voti rappresentati.
Nei casi di modifiche soggettive della Federazione si fa luogo al computo cumulativo per determinare la durata dei mandati ricoperti dal dirigente eletto.

Art. 28 – Scioglimento della Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato solamente dal Congresso della Fai Cisl FVG a maggioranza di 3/4 (trequarti) dei voti dei delegati.
In caso di scioglimento, il Congresso della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del suo patrimonio.
V'è l'obbligo, comunque, di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non disciplinato in questo Statuto, si applica lo Statuto della Fai Cisl Nazionale e, in quanto compatibili e per quanto di ragione, le norme dello Statuto della Cisl.